

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 1991

che proroga la decisione 86/283/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(91/475/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

considerando che il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato una nuova decisione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità;

considerando che, fino all'entrata in vigore di detta nuova decisione la quale, in seguito a difficoltà di carattere linguistico e materiale, non ha potuto essere pubblicata entro il 31 luglio 1991, è opportuno mantenere in vigore le disposizioni applicabili nel quadro della decisione 86/283/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalle decisioni 90/146/CEE ⁽²⁾, 91/110/CEE ⁽³⁾ e 91/312/CEE ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 183 della decisione 86/283/CEE, la frase « data dell'entrata in vigore di una nuova decisione relativa

all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, ma comunque non oltre il 31 luglio 1991 » è sostituita dalla « data di entrata in vigore di una nuova decisione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ».

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 6 settembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

⁽¹⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 108.

⁽³⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1991, pag. 13.